

VERBALE N. 35

PARERE "ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. II° PROVVEDIMENTO. "

In data 19 del mese di Novembre 2019 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Valeggio sul Mincio, ha esaminato, la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 2629 del 19/11/2019 di iniziativa dell'Assessore alle Finanze avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA"

Tale proposta, corredata degli allegati, è stata inviata a mezzo posta elettronica, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Del Lungo Tommaso;

Nello specifico:

- VISTO che con deliberazione C.C. n. 88/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- visto quanto previsto dall'art. 239, comma 1) lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- visto quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- visti i pareri di regolarità tecnica e di quella contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1^a del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- visto il Regolamento Comunale di contabilità,

PREMESSE:

*Premesso che in data 2.4.2014 è stato notificato al Comune di Valeggio sul Mincio atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Verona promosso dal Sigg.ri Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana e Tebaldi Emanuela residenti rispettivamente a Valeggio sul Mincio via del Garda 3/1 via del Garda 3/3 e a Zurigo Weinbergstrasse 73, contro il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del sindaco pro tempore per accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile sito in Salionze Via del Garda n. 3 ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'inadeguatezza e della mancata manutenzione delle tubazioni degli scarichi delle acque piovane e sorgive (acque bianche) e per l'effetto condannare il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del Sindaco pro tempore a risarcire ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., i Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile dei quali tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'evento di cui è causa nella misura e mediante il pagamento di Euro 108.377,38, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla richiesta (Luglio 2010) fino al completo saldo o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa in caso di opposizione anche a mezzo di espletanda C.T.U.;

*Preso atto che all'epoca dei fatti il Comune di Valeggio sul Mincio era assicurato per la RCT/RCO con la Compagnia di assicurazioni Reale Mutua Assicurazioni alla quale, a mezzo del proprio Broker AON, ai sensi dell'art. 18 della polizza n. 2009/03/2033195 è stato tempestivamente inoltrato l'atto di citazione, affinché la Società assumesse la gestione della vertenza, designando un proprio legale;

*Considerato che la Compagnia dopo numerosi solleciti dal parte del Broker Aon in data 10.6.2014 rispondeva di non poter assumere la vertenza in quanto esaminato il sinistro si rileva che la questione ha implicazioni che esulano dalla copertura assicurativa;

*Vista la determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali con la quale si ravvisava l'opportunità di costituirsi nel giudizio civile di cui sopra e si nominava l'Avvocato Poggi di Verona quale legale di fiducia dell'Ente, impegnando la relativa spesa;

*la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 10/07/2014 con la quale si prendeva atto della determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali e della relativa costituzione in giudizio dell'Ente;

RICHIAMATA:

*La Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE che:

a. Accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del Comune di Valeggio sul Mincio nella causazione del danno patrimoniale subito da parte attrice.

b. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per danno emergente per il complessivo importo, già aumentato di interessi e rivalutazione, di euro 19.761,58 , oltre IVA, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

c. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per lucro cessante, al pagamento del complessivo importo, già aumentato degli interessi e della rivalutazione, di euro 73.000,00 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

d. Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte convenuta.

e. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate nel complessivo importo di euro 13.430,00, oltre a euro 660,00 di spese documentate, al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.

f. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di euro 13.430,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

g. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta con conseguente restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

RILEVATO che l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 annovera fra le fattispecie di debito fuori bilancio legittimamente riconoscibili e finanziabili le "sentenze esecutive", senza null'altro precisare al riguardo;

VERIFICATA la sussistenza dei necessari requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed in particolare:

punto 79 "Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto";

punto 81 "La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie";

RIBADITA l'esecutività della sentenza ed EVIDENZIATA la necessità di provvedere ora al riconoscimento del debito fuori bilancio suesposto;

CONSIDERATO che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva. Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

CONSIDERATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

RICHIAMATA la sentenza della CORTE DEI CONTI -SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA n. 326/2017/PAR del 07 Novembre 2017 la quale sul punto:

"Tuttavia, nel caso di sentenze esecutive, ancorché in via provvisoria, il punto non è tanto quello dell'eventuale accantonamento delle risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura ed incerta, ovvero condizionata (situazioni queste espressamente contemplate dal principio contabile), ovvero

ancora diversa, per evenienze sopravvenute, nel quantum rispetto a quanto ragionevolmente previsto all'atto dell'impegno della spesa correlata (impegno comunque correttamente assunto, almeno in parte, dal punto di vista giuscontabile), quanto quello dell'esistenza attuale di un'obbligazione, vincolante per l'ente, non prevista e comunque non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere di per sé ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio”.

APPURATO che il debito fuori bilancio da riconoscere non trova copertura tra le postazioni attuali di spesa corrente del bilancio di previsione 2019 e pertanto al fine del suo riconoscimento è necessario procedere mediante provvedimento di variazione di bilancio riepilogato nell'Allegato (ALL. SUB A);

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità vigente, che si allega (ALL. SUB B);

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'Organo di Revisione dell'Ente, come da parere rilasciato, che si allega (ALL. SUB C);

VISTA la deliberazione n. 2/2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, che precisa che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore all'art. 194 del T.U.E.L., non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale – Organo che, pertanto, in questa sede esercita una funzione prevalentemente “ricognitiva”;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento è atto fondamentale per la salvaguardia degli equilibri propri del bilancio e della contabilità pubblica, al fine di fronteggiare la passività latente e di prevenire, conseguentemente, il formarsi di situazioni pregiudizievoli per le finanze comunali;

il Collegio dei Revisori dei Conti

- prendendo atto della Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE;
- prendendo atto che il debito fuori bilancio ammonta a complessivi € 142.092,31 presunte dando atto che la spesa sarà fronteggiata sul bilancio corrente con imputazione al Capitolo 1021360/0 che presenta la necessaria disponibilità mediante contestuale variazione al bilancio di previsione 2019/2021 come risulta dall'Allegato (ALL. SUB A)

riservandosi di quantificare definitivamente con successivo e separato atto una volta notificato il decreto delle spese di CTU;

esprime

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 2629 del 19/11/2019 di iniziativa dell'Assessore alle Finanze avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA"

Li 19/11/2019

Dr. Marcon Giancarlo

Dr. Miotti Giorgio

Dr. Peraro Piersandro